



# CITTA' DI MOLFETTA

CODICE POSTALE 70056 – FAX 0803342077  
e-mail: polizia.municipale@cert.comune.molfetta.ba.it

## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio: Segr. Comando

Prot. n. 45926 Allegati \_\_\_\_\_

Molfetta, li 5 SET, 2016

**OGGETTO: Ordinanza per la tutela e la conservazione dei siti di interesse storico. Regolamentazione del pubblico accesso alla strada pensile sulla Muraglia.**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Premesso che** ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. *“Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*;

#### **Considerato che**

il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dispone:

- Art. 1 comma 3 *“...i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrocinio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”*;
- Art. 3 comma 2 *“L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale”*;
- Art. 20 comma 1 *“I beni culturali non possono essere distrutti., deteriorati, danneggiati o, adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio allo loro conservazione”*;
- Art. 30 comma 1 *“Lo Stato, le regioni, gli Enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo da garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza”*;

#### **Tenuto conto che**

- Si è riscontrato un incremento diffuso dei rischi connessi all'utilizzo improprio ed indiscriminato dei beni costituenti il patrimonio artistico e culturale cittadino ricadenti in aree pubbliche centrali;
- Il danneggiamento di edifici pubblici o di beni di interesse storico e artistico costituisce violazione dell'art. 635 del Codice Penale, come sostituito dall'art. 3 comma 2, legge n. 94 del 2009, reato procedibile d'ufficio per cui è prevista una pena da sei mesi a tre anni;
- Tale utilizzazione è riconducibile ad un utilizzo improprio dei beni pubblici e del patrimonio artistico come conseguenze di comportamenti connessi a titolo esemplificativo, a sedute, bivacchi, soste finalizzate al consumo in loco di cibi e bevande, imbrattamento e danneggiamento dei siti con segni e scritte;

**Rilevato** che tale utilizzazione impropria configura:

- Il rischio di grave pregiudizio per la tutela e conservazione del patrimonio pubblico, che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti;
- Rappresenta, altresì, il rischio di un grave pregiudizio per l'affermazione del diritto alla generale e libera fruizione da parte della collettività, normativamente garantito;
- Influisce negativamente anche sui flussi turistici, in quanto comprende oltre alla fruizione dello spazio fisico anche quella dello spazio visivo del patrimonio artistico e culturale;

**Visto** l'art.54, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., secondo cui: *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari allo loro attuazione”*;

**Visto** il D.M. 5 agosto 2008, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2008, n. 186, recante *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”*;

**Viste** le normative in materia civile e penale poste a tutela della proprietà privata e alla salvaguardia del diritto alla privacy, alla quiete, alle occupazioni e al riposo dei cittadini;

**Considerato che** alla luce delle norme richiamate

- Appare doveroso per la civica Amministrazione adottare quegli strumenti apprestati dall'ordinamento che, alla luce del quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentano di poter assicurare ai cittadini e ai visitatori della città l'accesso e la libera fruizione dei beni artistici e culturali, compreso la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di occupazioni abusive di immediata attuabilità;

**Rilevato che**, tali comportamenti degenerativi si verificano principalmente ai danni dei seguenti beni appartenenti al patrimonio artistico e culturale:

- Strada pensile della Muraglia;
- Scalinata del Calvario in Piazza Garibaldi.

**Ritenuto** che al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela dei beni comuni sopraindicati, occorre vietare nei predetti siti il bivacco, la seduta e la sosta finalizzata al consumo di alimenti e bevande, a cui sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio artistico e culturale pubblico, che rappresentano l'essenza per la sicurezza urbana e, quindi, necessariamente intervenire anche direttamente nei confronti dei responsabili delle attività di cui sopra:

**Dato atto che**

Il presente provvedimento, esecutivo dalla data del **01 Settembre 2016**, riveste efficacia sino e non oltre **il 30 Novembre 2016**

Sarà cura del Settore Lavori Pubblici collocare nei siti in questione idonea cartellonistica, esplicitante il divieto e le sanzioni previste per i contravventori;

E' opportuno prevedere nei primi 15 giorni di vigenza della presente ordinanza operare una informazione preventiva alla effettiva applicazione delle sanzioni con invito a cessare il comportamento sanzionabile;

Il presente provvedimento sarà preventivamente comunicato al Prefetto di Bari ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

#### Visti

Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42;  
il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.  
il D.M. 5 agosto 2008;  
la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;  
l'art. 650 de Codice Penale;  
La Legge 241/1990 e s.m.i.

#### ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, con decorrenza dalla data del **01 Settembre 2016**, fino al **il 30 Novembre 2016**;

I beni appartenenti al patrimonio artistico e culturale elencati di seguito e devono essere assicurati alla pubblica fruizione, nel rispetto della sicurezza e conservazione dei medesimi e dell'uso proprio cui sono destinate:

- **Strada pensile della Muraglia;**
- **Scalinata del Calvario in Piazza Garibaldi.**
- **Scalinata in via Ugo Bassi, di accesso alla via Sen.Palumbo;**

1. Per le finalità di cui al punto 1. Nelle predette aree è fatto divieto di utilizzo in modo improprio dei beni come in premessa descritti o parti di essi che, a titolo esemplificativo possono ricondursi alle seguenti fattispecie: bivaccare, sedersi, sdraiarsi e fermarsi per consumare alimenti e bevande, danneggiarli o imbrattarli con segni e scritte, schiamazzare e produrre rumori molesti che disturbino la quiete, le occupazioni e il riposo dei cittadini
2. Ritenuto, inoltre, che: a) sulla strada pensile della Muraglia prospettano abitazioni private, la cui tutela è stabilita dalle norme del codice civile; b) che il Comune costituisce una servitù pubblica di passaggio, onde permettere l'afflusso dei visitatori sulla Muraglia, al fine di contemperare le esigenze di carattere pubblico con quelle dei residenti nelle abitazioni private che prospettano sulla Muraglia, i quali hanno diritto alla loro privacy e alla tutela delle loro occupazioni e riposo, come previsto dalle norme codicistiche civili e penali in materia, è fatto inoltre divieto ai visitatori di sostare nei pressi delle abitazioni private, di turbare la quiete, il riposo e le occupazioni dei residenti con urla, schiamazzi e produzione di suoni e rumori di qualsiasi genere.
3. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale o amministrativo, la violazione della presente ordinanza comporta, nei confronti dei soggetti responsabili, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00.
4. Qualora, a seguito della violazione alla presente ordinanza, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere opere o occupazioni abusive anche a mezzo di beni mobili (cartoni, materassi, coperte ecc.) l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.



5. Agli Agenti del Comando di Polizia Locale, nei primi 15 giorni di vigenza della presente ordinanza, di effettuare informazione nei confronti delle persone che assumano comportamenti sanzionabili, con invito a cessare il comportamento in essere. Nel caso in cui il comportamento non venga a cessare, gli Agenti applicheranno immediatamente la sanzione prevista.

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni, sul sito web del Comune e trasmessa ai mezzi di informazione.

La verifica dell'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

L'inoltro del presente provvedimento al Prefetto di Bari.

#### La presente viene trasmessa:

- Prefettura di Bari;
- Stazione Carabinieri di Molfetta;
- Tenenza Guardia di Finanza di Molfetta;
- Presidente ASM Molfetta;
- Dirigente Settore Lavori Pubblici;
- Servizio di Igiene Pubblica di Molfetta
- Sovrintendenza ai beni artistici e architettonici di Bari

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, Responsabile del procedimento è il Dott. M. Giuseppe Gadaleta, Comandante della Polizia Locale di Molfetta.



COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Mauro Passerotti